



Al Ministro delle imprese e del Made in Italy

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (nel seguito, *Fondo*) e, in particolare, l’articolo 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

Visto, altresì, il comma 2 dell’articolo 22 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, che prevede che “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy (già Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1*”;

Visti l’articolo 37, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l’articolo 25, comma 4, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, l’articolo 1-septies, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, che hanno rideterminato la consistenza del Fondo di cui all’articolo 22 del richiamato decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155 (nel seguito, *DPCM*), adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 17 del 2022, che definisce le modalità di utilizzo delle risorse del *Fondo* relativamente a quelle di competenza degli esercizi dal 2026 al 2030 e a quelle non utilizzate relative all’anno 2025;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera a), del *DPCM*, che prevede il riconoscimento di incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;

Visto l’articolo 2 del *DPCM*, rubricato “*Incentivi per gli investimenti delle imprese della filiera automotive*”, il quale, al comma 2, dispone che una quota del *Fondo* pari a euro 100 milioni disponibili



in conto residui 2025, a euro 70 milioni delle risorse dell'anno 2027, a euro 30 milioni delle risorse dell'anno 2028, a euro 40 milioni delle risorse dell'anno 2029, a euro 60 milioni delle risorse dell'anno 2030, è destinata per il sostegno di programmi di investimento delle imprese della filiera automotive di dimensione inferiore a 20 milioni di euro, nell'ambito di un regime di aiuti definito, nel rispetto della pertinente disciplina europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il successivo comma 3, del citato articolo 2 del *DPCM*, il quale dispone che, per il perseguimento delle menzionate finalità, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività volte:

- a) allo sviluppo, ingegnerizzazione, testing e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto delle normative comunitarie;
- b) allo sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura;
- c) oppure, alla diversificazione e riconversione industriale verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, in particolare nei settori a potenziale dual use, purché caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile.

Visto, altresì, il comma 4 del citato articolo 2 del *DPCM*, che prevede l'adozione eventuale di uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di individuare le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al citato articolo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia), come successivamente modificata da ultimo con decisione della Commissione europea C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024 - Aiuto di Stato SA.115842 (2024/N) – Italia;



Vista la raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione del 14 luglio 2020 relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata *“Incentivi.gov.it”*;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 15 novembre 2023, n. 267;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il *“Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, gli articoli 4 e 5, comma 3, relativi alla *“Certificazione della parità di genere”*;

Visto l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di *rating* di legalità;

Visto l'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché l'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;



Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)*



n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” la quale prevede che, “*le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale*”;

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, “*dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*”;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*”, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*, applicabile;

b) “*Codice degli incentivi*”: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286;

c) “*delocalizzazione*”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente



per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

d) “*DPCM*”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155;

e) “*dual use*”: la potenziale destinazione di determinati beni, tecnologie o *know-how* sviluppati per impieghi civili o pacifici, a utilizzi in ambito militare ovvero a fini non conformi alla loro finalità originaria;

f) “*filiera automotive*”: l’insieme delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, *remanufacturing* o manutenzione avanzata di veicoli a motore destinati al trasporto su strada di persone e merci per uso civile e commerciale, nonché dei relativi componenti, sistemi, sottosistemi e tecnologie. Sono escluse le attività relative ai settori aeronautico, ferroviario, navale, nonché le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita;

g) “*formazione del personale*”: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;

h) “*imprese di grandi dimensioni*”: le imprese diverse dalle *PMI*;

i) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

j) “*operazione di delocalizzazione*”: ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 16 del *Codice degli incentivi*, il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento;

k) “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili;

l) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

m) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;



n) “*ricerca industriale*”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

o) “*RNA*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

m) “*Soggetto gestore*”: il soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, al quale il *Ministero* può ricorrere, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 del *Codice degli incentivi*, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’intervento di cui al presente decreto;

n) “*sviluppo sperimentale*”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

o) “*TFUE*”: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;



p) “*unità produttiva*”: la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, purché prossimi, ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del *DPCM*, definisce le modalità di intervento volte a sostenere, mediante lo strumento denominato “Mini Contratti di sviluppo”, i programmi di investimento delle imprese della *filiere automotive*, aventi le finalità di cui all’articolo 6 del presente decreto, di dimensione inferiore a 20.000.000,00 (*venti milioni/00*) di euro.

2. L’incentivo disciplinato dal presente decreto presenta le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del *TFUE* e opera nel quadro del *regolamento GBER* e del *regolamento de minimis*.

Art. 3.

(Gestione dell’intervento)

1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione dell’intervento agevolativo di cui al presente decreto, il *Ministero* può ricorrere ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 del *Codice degli incentivi*.

2. Con apposita convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra il *Ministero* e il *Soggetto gestore* connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie al *Soggetto gestore*. Gli oneri della convenzione, quantificabili nei limiti di quanto previsto dall’articolo 7 del *Codice degli incentivi*, sono posti a carico delle risorse dell’intervento agevolativo.

Art. 4.

(Risorse disponibili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del *DPCM*, per l’attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, sono destinate risorse del *Fondo*, al lordo degli oneri di gestione di cui all’articolo 3, per un importo complessivo di euro 300.000.000,00 (*trecento milioni/00*). La predetta dotazione può essere incrementata da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del *Codice degli incentivi*, si applicano le seguenti riserve, operative per un periodo di 6 (*sei*) mesi decorrenti dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione:



a) una quota pari al 10% (*dieci per cento*) delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai soggetti proponenti che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni risultino in possesso del *rating* di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'accesso alla riserva è subordinato alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con *rating* di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

b) una quota pari al 10% (*dieci per cento*) delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai soggetti proponenti in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'accesso alla riserva è subordinato al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.

3. Oltre alle riserve di cui al comma 2, in conformità all'articolo 8, commi 4 e 5, del *Codice degli incentivi*, si applicano le seguenti ulteriori riserve, operative per un periodo di 6 (*sei*) mesi decorrenti dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione:

a) una quota pari al 60% (*sessanta per cento*) delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle iniziative proposte dalle *PMI*. Nell'ambito della predetta riserva una quota pari al 25% (*venticinque per cento*) delle predette risorse è destinata alle micro e piccole imprese;

b) una quota pari al 40% (*quaranta per cento*) delle risorse di cui al comma 1 è destinata, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, alle iniziative da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese della *filiera automotive*, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare, in Italia, i programmi di investimento di cui all'articolo 6 e che, alla data di presentazione della domanda, devono:

a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono essere costituiti secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritti nei relativi registri previsti per lo svolgimento di attività economiche e devono soddisfare la predetta condizione alla data di presentazione della richiesta di erogazione;

b) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

c) non essere sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;



d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del *regolamento GBER*;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;

g) limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del *TFUE* previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, non aver effettuato, nei 2 (*due*) anni precedenti la presentazione della domanda, una *delocalizzazione* verso l'*unità produttiva* oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 (*due*) anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell'istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell'istanza;

d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una *operazione di delocalizzazione* o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16 del *Codice degli incentivi*, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;

f) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

g) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;



h) che controllano direttamente o indirettamente o che sono controllati direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La causa di esclusione di cui alla presente lettera non si applica qualora il soggetto dimostri una presenza economica sostanziale (sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti) e svolga un'attività economica sostanziale nelle giurisdizioni non cooperative.

3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti proponenti rendono, in sede di domanda, specifiche dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito al possesso dei requisiti e allegano la documentazione richiesta, per le verifiche previste dagli articoli 9 e 13 del presente decreto.

Art. 6.

(Programmi di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto programmi di investimento, realizzati dalle imprese di cui all'articolo 5, aventi le finalità individuate al comma 2 del presente articolo. I predetti programmi devono prevedere investimenti produttivi e possono essere eventualmente accompagnati, entro i limiti di cui al presente articolo, da progetti di *ricerca industriale* e/o *sviluppo sperimentale* e da progetti di *formazione del personale* strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivi.

2. Il programma di investimenti produttivi, al fine di promuovere nella *filiera automotive* lo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, deve essere rivolto:

a) allo sviluppo, ingegnerizzazione, *testing* e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto delle normative comunitarie;

b) allo sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura;

c) alla diversificazione e riconversione industriale verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, in particolare nei settori a potenziale *dual-use*, purché caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile.

3. Il programma di investimenti produttivi di cui al comma 2 può riguardare:



a) la creazione di una nuova *unità produttiva*;

b) l'ampliamento della capacità di un'*unità produttiva* esistente;

c) la riconversione di un'*unità produttiva* esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'*unità produttiva* esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

e) acquisizione di un'*unità produttiva* esistente, di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'*unità produttiva* chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il programma di investimenti non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

4. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE* previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, è ammessa la realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, di tutte le tipologie di programma di investimenti produttivi di cui al comma 3. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del *TFUE* previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, è ammessa la realizzazione, da parte delle *PMI*, di tutte le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma 3; le *imprese di grandi dimensioni* possono realizzare unicamente le tipologie di cui alle lettere a), c) ed e) a condizione, relativamente alla lettera e), che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. Nelle restanti aree del territorio nazionale è consentita, per le sole *PMI*, la realizzazione di tutte le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma 3.

5. Per il programma di investimenti produttivi agevolato ai sensi dell'articolo 14 del *regolamento GBER*, le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono obbligate ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% (*venticinque per cento*) del totale delle spese ammissibili.

6. A completamento del programma di investimenti produttivi di cui al comma 2, sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo:



a) per un ammontare non superiore al 10% (*dieci per cento*) del programma di investimenti produttivi, progetti per la *formazione del personale*;

b) progetti di *ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale*.

7. I programmi di investimento possono essere realizzati anche in forma congiunta, fermo restando un numero complessivo di imprese partecipanti non superiore a 5 (*cinque*). Ai fini della presentazione del programma in forma congiunta, i partecipanti sono tenuti a rappresentare puntualmente la natura dei collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni perseguiti e posti a base della presentazione del programma congiunto.

8. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite all'articolo 7, oggetto del complessivo programma di investimenti non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) e deve essere inferiore a euro 20.000.000,00 (*venti milioni/00*). Per i progetti realizzati in forma congiunta, fermi restando i predetti limiti, l'importo delle spese ammissibili imputabile a ciascun soggetto partecipante non può essere inferiore a euro 1.500.000,00 (*unmilioneecinquecentomila/00*). In entrambi i casi, nell'ambito del piano di investimenti, la componente relativa al programma di investimenti produttivi deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di *ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale*.

9. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9 e devono essere conclusi entro 36 (*trentasei*) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il termine di conclusione del piano di investimenti può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di 12 (*dodici*) mesi.

Art. 7.

(Spese ammissibili)

1. Per i programmi di investimenti produttivi, le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% (*dieci per cento*) del complessivo investimento produttivo ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 50% (*cinquanta per cento*) del complessivo investimento produttivo ammissibile;

c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how* e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le *imprese di grandi dimensioni*



tali spese sono ammissibili fino al 50% (*cinquanta per cento*) dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Per i programmi di investimento produttivi realizzati da *imprese di grandi dimensioni* nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del *TFUE*, previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, finalizzati ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i 3 (*tre*) esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle *PMI* e alle *imprese di grandi dimensioni* a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% (*duecento per cento*) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

3. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese devono essere pagate con modalità che garantiscano la piena tracciabilità delle operazioni, quali bonifici bancari, *SEPA Credit Transfer*, ricevute bancarie (*RI.BA.*), o altri strumenti idonei ad assicurarne la tracciabilità.

4. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera *d*), sono ammissibili a condizione che:

a) siano utilizzate esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del programma di investimenti agevolato;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente a condizioni di mercato;

d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno 5 (*cinque*) anni o 3 (*tre*) anni nel caso di *PMI*.

5. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal *regolamento GBER*. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di *leasing*, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'articolo 10, comma 7, al netto degli interessi.

6. Non sono, in ogni caso, ammesse:

a) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

b) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 (*dieci*) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

c) le spese relative a titoli di spesa di importo inferiore a euro 1.000,00 (*mille/00*), al netto di IVA, e i costi relativi a commesse interne.



7. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno 5 (*cinque*) anni, ovvero 3 (*tre*) anni nel caso di *PMI*, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.

8. Con riferimento ai progetti per la *formazione del personale* di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *a*), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

9. Con riferimento ai programmi di *ricerca industriale* e/o *sviluppo sperimentale* di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *b*), sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente, i costi, da rilevare separatamente per le attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*, riguardanti:

a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il predetto progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del medesimo progetto di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*.

c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto in misura forfettaria pari al 20% (*venti per cento*) del totale degli altri costi ammissibili del progetto di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera *e*), del regolamento *GBER*.

10. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 1, possono essere fornite ulteriori indicazioni per la corretta determinazione delle spese ammissibili.

Art. 8.



(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 9, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato. L'importo, in valore nominale, delle predette agevolazioni non può in ogni caso eccedere, nel suo complesso, il limite massimo del 75% (*settantacinque per cento*) delle spese ammissibili, ove consentito dalla disciplina applicata.

2. Ai fini di cui al comma 1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito previsti:

a) per i programmi di investimenti produttivi di cui all'articolo 6, comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*, ai sensi dell'articolo 14 del *regolamento GBER* e nei limiti delle intensità previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale* applicabile;

b) per i programmi di investimenti produttivi di cui all'articolo 6, comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), nei limiti delle intensità previste dall'articolo 17 del *regolamento GBER*;

c) per i progetti di *formazione del personale* di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), nei limiti delle intensità previste dall'articolo 31 del *regolamento GBER*;

d) per i progetti di *ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale* di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b), nei limiti delle intensità previste dall'articolo 25 del *regolamento GBER*.

3. È fatta salva la possibilità di richiedere la concessione delle agevolazioni ai sensi e nei limiti del *regolamento de minimis*.

4. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime di aiuto applicabile. Le spese ammissibili sono attualizzate al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente, indicato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Codice degli incentivi*. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

5. Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda l'importo massimo concedibile, è ridotto l'importo delle agevolazioni riconosciute in forma di contributo a fondo perduto e, ove necessario, l'importo delle agevolazioni riconosciute in forma di finanziamento agevolato. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

6. L'eventuale finanziamento agevolato ha una durata massima di 10 (*dieci*) anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte



del piano di investimento e, comunque, non superiore a 3 (*tre*) anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% (*venti per cento*) del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7. I finanziamenti di cui al comma 6 relativi a programmi di investimento comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10.000.000,00 (*dieci milioni/00*) di euro non sono assistiti da forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del *Codice degli incentivi*. I finanziamenti relativi a programmi di investimento comportanti spese complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10.000.000,00 (*dieci milioni/00*) di euro devono essere assistiti da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento.

Art. 9.

(Presentazione delle domande, istruttoria e concessione delle agevolazioni)

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita domanda, secondo le modalità e i termini definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*.

2. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del/dei titolare/i effettivo/i;

b) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni del soggetto proponente rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal bando;

c) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso delle condizioni di accesso alle riserve di cui all'articolo 4;

d) indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, tra quelle individuate all'articolo 6, comma 2, la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all'articolo 6, comma 3, e i dati principali del programma di investimento proposto e dell'eventuale progetto di *formazione del personale, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale*;



e) le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, articolate in funzione delle diverse finalità previste dal presente decreto;

f) dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

h) nel caso in cui l'impresa proponente sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

i) le agevolazioni richieste.

3. Le informazioni e le dichiarazioni inerenti al programma di investimenti, alla sua cantierabilità e alla quantificazione delle spese ammissibili sono contenute in una relazione tecnica asseverata i cui contenuti saranno definiti con il provvedimento di cui al comma 1.

4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento. Il *Soggetto gestore* provvede, con congruo anticipo rispetto ai termini di apertura dello sportello agevolativo, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze.

5. A ciascuna domanda di accesso regolarmente trasmessa è assegnato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Le agevolazioni sono riconosciute, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4.

7. Le domande pervenute nell'ambito dello sportello sono valutate dal *Soggetto gestore* sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del *Codice degli incentivi*.

8. L'attività istruttoria è articolata in due fasi. L'accesso alla seconda fase è subordinato all'esito positivo delle verifiche svolte nella prima fase istruttoria. In particolare, il *Soggetto gestore* procede alla:

a) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del *Soggetto gestore*, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;



b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto nonché verifica dell'assenza di evidenti elementi di incongruenza del programma di sviluppo con l'inquadramento normativo.

9. Per le domande che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui al comma 8, il *Soggetto gestore* procede alla:

a) verifica della solidità economica e finanziaria dell'impresa proponente;

b) verifica della fattibilità tecnica del programma di investimento e della coerenza del medesimo con le finalità del presente decreto;

c) verifica, sulla base della relazione tecnica asseverata di cui al comma 3, della cantierabilità del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 (*dodici*) mesi, la documentazione concernente la materia edilizia;

d) verifica degli aspetti occupazionali connessi alla realizzazione del programma di investimenti, con particolare riferimento a quelli che prevedono unicamente la salvaguardia, totale o parziale, dell'occupazione esistente. In tali casi, l'esame è finalizzato ad accertare, partendo dalle informazioni rese dall'impresa interessata nell'ambito della documentazione progettuale, le motivazioni sottese alle previsioni effettuate, e, in caso di salvaguardia parziale con significativi effetti negativi in valore assoluto o in rapporto alla base organica esistente, la sussistenza di una stretta correlazione con piani industriali o di ristrutturazione aziendale improrogabili e non connessi a logiche delocalizzative, prevedendo in ogni caso una concertazione tra le parti interessate relativamente alla gestione degli esuberi;

e) quantificazione delle spese ammissibili determinate nell'ambito della relazione tecnica asseverata di cui al comma 3. Ai fini della predetta quantificazione delle spese, è verificata la pertinenza e la congruità delle stesse. L'esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui.

10. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere individuati criteri, anche parametrici, per lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 9.

11. Con riferimento alla valutazione dei progetti di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*, il *Soggetto gestore* si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet del *Soggetto gestore*. In alternativa, quest'ultimo si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* e il *Soggetto gestore* stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attività



prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

12. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi 8 e 9 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 (*venti*) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

13. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Soggetto gestore*, entro il termine massimo di 120 (*centoventi*) giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 12 e previo positivo svolgimento degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul *RNA*, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa. Con la predetta comunicazione il *Soggetto gestore* richiede all'impresa la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve essere trasmessa dall'impresa al *Soggetto gestore* entro il termine di 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, prorogabile per un periodo massimo non superiore a 60 (*sessanta*) giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà dell'impresa.

14. La validità della delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 13 è subordinata, ove ne ricorrano i presupposti, alla definizione del contratto di finanziamento agevolato.

15. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, il *Soggetto gestore* provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

16. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

17. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La medesima informazione è altresì pubblicata nella piattaforma "Incentivi.gov.it".

Art. 10.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nel provvedimento di concessione delle



agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento, nonché delle eventuali, ulteriori, indicazioni fornite con provvedimento di cui all'articolo 9, comma 1. Le agevolazioni sono erogate in funzione di ciascun progetto che compone il complessivo programma di investimenti.

2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di 5 (*cinque*) stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 15% (*quindici per cento*) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (*trenta per cento*) delle spese ammesse alle agevolazioni, e, relativamente ai programmi di *ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale*, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Al *Soggetto gestore* è riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese decorsi 6 (*sei*) mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte dell'impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento.

3. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere al *Soggetto gestore*, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (*quaranta per cento*) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione. A tal fine, la fideiussione o la polizza fideiussoria deve essere resa in favore del *Soggetto gestore* per un importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet del *Soggetto gestore* e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.

4. Il *Soggetto gestore*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verifica la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, tra cui

a) la vigenza al Registro delle imprese;

b) in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, l'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

c) ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del *Codice degli incentivi*:



- i. la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il *Soggetto gestore* provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
- ii. l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;
- iii. attraverso *RNA*, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) la sussistenza dell'adempimento relativo all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma di spesa, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 11;

f) l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.

5. In caso di assenza di criticità evidenziate nell'ambito delle verifiche di cui al comma 4, il *Soggetto gestore* procede entro 30 (*trenta*) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6 e quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento.

6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (*venti*) giorni.

7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 60 (*sessanta*) giorni dall'ultimazione del progetto, il *Soggetto gestore* verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica *in loco*, al fine di accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'avvio delle attività agevolate. In esito alla predetta verifica il *Soggetto gestore* predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra



l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente comma, il *Soggetto gestore* procede, entro 90 (*novanta*) giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini di cui al comma 6, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. A seguito dell'intervenuto pagamento dell'ultima quota di contributo spettante, il *Soggetto gestore* provvede a trasmettere apposita comunicazione al *Ministero*, allegando alla stessa la relazione di cui al presente comma.

8. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 1, sono definite ulteriori indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione. Il *Soggetto gestore* provvede, con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la richiesta di erogazione a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa.

Art. 11. *(Variazioni)*

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al *Soggetto gestore* ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o al programma agevolato, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per “variazione sostanziale” si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda), ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative del programma agevolato suscettibile di incidere sugli obiettivi originari, incluse le variazioni relative alla localizzazione dell'iniziativa e alla tempistica di realizzazione (ferme restando le disposizioni in materia di proroga di cui all'articolo 6, comma 9, e ad eccezione delle variazioni di cui al comma 3).

2. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e procede a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al *Soggetto gestore* e sono valutate in fase di erogazione del contributo.



4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il soggetto subentrante subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

5. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.

6. Le richieste di proroga di cui all'articolo 6, comma 9, devono essere presentate al massimo entro 30 (*trenta*) giorni prima della predetta scadenza ed essere adeguatamente motivate, ai fini dell'autorizzazione.

7. Fino a quando le proposte di variazione non siano state autorizzate, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

8. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, il *Soggetto gestore* provvede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del *RNA*, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 12.

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono altresì cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che non si configurino quali aiuti di Stato, fermo restando il divieto di sovracompensazione delle spese ammissibili.

Art. 13.

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dal *Soggetto gestore*, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

3. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, il *Soggetto gestore* può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche *in loco* sui programmi agevolati al fine di



verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli stessi.

4. Gli oneri per gli accertamenti *in loco* previsti dal presente articolo sono posti a carico della convenzione di cui all'articolo 3.

5. Ai fini dei controlli di cui al comma 3, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento per un periodo di 10 (*dieci*) anni dalla data di conclusione del programma di investimenti. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Art. 14. *(Revoche)*

1. Il *Soggetto gestore* dispone la revoca delle agevolazioni concesse qualora:

a) sia accertata, successivamente all'ammissione al beneficio, l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;

b) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 12;

c) vengano accertate variazioni sostanziali al programma agevolato o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

d) si riscontri, nei confronti del soggetto beneficiario, l'apertura di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prima che siano decorsi 5 (*cinque*) anni, ovvero 3 (*tre*) anni per le *PMI*, dal completamento dell'iniziativa;

e) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente decreto, come eventualmente prorogato, salvo i casi in cui il *Soggetto gestore* accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse messe a disposizione;

f) l'impresa beneficiaria non rispetti i termini previsti dall'articolo 7, comma 7, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto del programma agevolato;

g) l'impresa beneficiaria effettui un'*operazione di delocalizzazione* di cui all'articolo 16, comma 1, del *Codice degli incentivi*;

h) l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;



i) l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

j) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

k) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma di spesa ovvero in caso di esito negativo dei controlli;

l) l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

m) l'impresa beneficiaria ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni o dal decreto di cui all'articolo 9, comma 1;

n) l'impresa non presenti la richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse entro il termine di cui all'articolo 10, comma 7, come eventualmente prorogato;

o) l'impresa beneficiaria rinunci alle agevolazioni;

p) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente decreto, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo.

2. In caso di revoca parziale, il *Soggetto gestore* procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

3. La revoca, totale o parziale, è disposta dal *Soggetto gestore* che procede, in mancanza della restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del *Codice degli incentivi*.

4. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del *Codice degli incentivi*.

Art. 15.

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice privacy).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web istituzionale del *Ministero* e del *Soggetto gestore*.

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 1, sono definiti gli elenchi degli oneri informativi per imprese, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del *Codice degli incentivi*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del *Ministero*. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy



ADOLFO URSO
MISE
/80230390587
11.08.2026
18:19:28
GMT+02:00